

FRANCESCA LAMBERTI, *Spazi del femminile in Roma antica*, Lecce 2025, pp. 206
BEATRICE GIROTTI, VALENTINA UGLIETTI (a cura di), *Dure a morire. Parole di violenza contro le donne*, Bologna 2025, pp. 142

RIFLESSIONI SULL'EVOLUZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE NELL'ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA ATTRAVERSO IL CONFRONTO COMPARATO DELLE FONTI

Luigi Sandirocco*

SOMMARIO: 1.- Nuove prospettive per un dibattito; 2.- Dalle tipologie letterarie alle categorie differenzianti; 3.- La caratterizzazione negativa come strumento di controllo; 4.- Gli echi di una mentalità erosa ma non del tutto superata.

ABSTRACT: L'interdisciplinarietà, l'allargamento della prospettiva d'indagine e una comparazione delle fonti giuridiche, letterarie, filologiche ed epigrafiche, per reinterpretare le radici e le ramificazioni della violenza, anche verbale, contro le donne. Un'analisi sulla discrasia sempre più accentuata tra le previsioni normative limitanti dell'universo femminile e la conquista progressiva nella prassi quotidiana dell'autonomia dal modello patriarcale.

Interdisciplinarity, a broadening of the investigative perspective, and a comparison of legal, literary, philological, and epigraphic sources reinterpret the roots and ramifications of also verbal violence against women. An analysis of the increasingly pronounced gap between the restrictive legal provisions of women's rights and the progressive achievement of autonomy from the patriarchal model in everyday practice.

KEYWORDS: Patriarchal model, Woman, *Pudicitia*, *Meretrix*, *Infirmetas*, *Imbecillitas*, *Fragilitas*, Violence.

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

1.- *Nuove prospettive per un dibattito*

C'è una codificazione morale, prima ancora che giuridica, a disciplinare nell'esperienza romana il ruolo della donna nella società. Esiste uno spostamento di prospettiva nell'analisi storico-giuridica di approfondimento sugli spazi dimensionali femminili in un vetrino di coltura in cui ogni fonte è solo maschile, contenente un giudizio e un preconcetto conaturati che ne condizionano la narrazione generale e particolareggiata. Per di più la definizione documentale si sofferma soprattutto sui criteri esteriorizzati di ciò che la donna non deve essere per poterla far considerare esempio di virtù secondo i canoni maschili e la mentalità che essi esprimevano, andando a consolidarsi in stereotipi che scattano con automatismi di fronte a comportamenti che esulano dalla cornice visibile di un quadro che deve rimanere in ombra, proprio per l'impronta della società romana orientata e concentrata verso la figura dell'uomo che ne è artefice in tutte le declinazioni. Non sorprende, quindi, la quasi totale assenza di fonti femminili, e neppure il deciso orientamento della visione maschilista del ruolo della donna, che ne disciplina giuridicamente ogni aspetto consuetudinario e consolidato, con rarissime aperture all'evoluzione dei costumi e dei rapporti tra i due sessi tendenti a una astratta parificazione. Non può stupire, e non solo per il mutare delle condizioni etiche e dei risultati degli approfondimenti specialistici, il favore verso una riscrittura plurilaterale del quadro della condizione femminile nel diritto romano e nella società antica da parte dei più recenti studi, come da ultimo *Spazi del femminile in Roma antica* di Francesca Lamberti e *Dure a morire. Parole di violenza contro le donne* a cura di Beatrice Girotti e Valentina Uglietti, ambedue i contributi pubblicati nell'anno 2025. Queste riflessioni restituiscono un'immagine molto più sfaccettata e naturalmente più articolata rispetto alla tradizionale rappresentazione della donna romana come figura subordinata alla pervasiva presenza maschile (padre prima, marito poi) e priva di autonomia. La caratteristica che li accomuna è il superamento, sotto forma di allargamento dell'indagine, di un'analisi esclusivamente normativa della condizione femminile, grazie a un uso diffuso dell'interdisciplinarietà, dell'intersezione e dell'integrazione delle fonti giuridiche con quelle letterarie, epigrafiche e storiografiche che le vivificano (Francesca Lamberti, VII-IX).

Vengono così infranti i confini divenuti permeabili di una storia del diritto delle donne, dilatando la scomposizione e la ricomposizione comparata della normazione, della condizione femminile reinserita nella storia del diritto attraverso quel ruolo attivo che le donne comunque esercitarono, pur incardinate a un sistema che formalmente lo vietava, recuperandole nel contesto non solo sociale ma proprio giuridico: questo, nonostante l'ideologismo che lo permeava respingendo concettualmente anche un simulacro di equiparazione. D'altronde è palese una linea, fortunatamente sempre più assottigliatasi, di continuità tra le strutture patriarcali antiche e i residui di mentalità contemporanea transitati da un difficoltoso adattamento alla tradizione giuridica occidentale. Si pensi, a

Discussioni

esempio, che nei temperamenti dell'evoluzione e nel riconoscimento di un principio astratto di eguaglianza spirituale, la donna è stata gravata dal preconceito di una fragilità intrinseca che la induceva "obbligatoriamente" ad avvalersi del sostegno, dell'assistenza e della protezione maschile. La stessa Chiesa delle origini non rimase insensibile al fascino della subordinazione giuridica della donna, avallandola sia da un punto di vista morale, sia strettamente religioso. In epoca medievale la necessità di preservare le sfere di potere politico ed economico e sempre l'ambiente storico spinse verso il restringimento di un margine operativo indipendente e autonomo, per quanto con le dovute eccezioni e con figure di spicco, come ai primordi dell'era moderna nel caso della regina d'Inghilterra Elisabetta I. Con l'espansione delle attività mercantili e urbane e con i profondi cambiamenti delle società europee verranno minati i divieti sull'autonomia economica e professionale femminile. Il Settecento e l'Illuminismo, e poi la Rivoluzione francese, faranno sedimentare il principio ancora astratto dell'uguaglianza dei sessi (*Déclaration des droits de la femme* del 1793), incrinando il corollario dei divieti dell'accesso femminile al lavoro, all'istruzione e alla partecipazione pubblica, forzando i cardini delle porte chiuse e sempre presidiate dell'emancipazione sociale e giuridica. La stessa legislazione italiana, nel Novecento in particolare, si è via via disancorata dalla concezione della subordinazione di genere, in particolare nel diritto privato, con il diritto di voto esercitato alle amministrative e al referendum istituzionale del 1946, l'immissione all'esercizio delle professioni e nel pubblico impiego, la cancellazione di istituti anacronistici e sessisti, la riforma del diritto di famiglia nel maggio del 1975: tutti elementi che hanno agito sulle strutture normative e sulla percezione culturale e sociale della condizione femminile. Sul retaggio dell'eredità romana, da intendere anche come matrice socio-culturale delle diseguaglianze di genere, si è concentrata una nuova ventata di interesse degli studi giuridici che hanno offerto una visione d'insieme molto più articolata e sfaccettata, rileggendo criticamente le fonti per isolarne un racconto della condizione delle donne nel quale emergessero quelle tensioni soffocate dal patriarcato su norma e realtà, subordinazione e autonomia, controllo maschile e capacità di azione femminile.

Questa tensione è nodale nello sviluppo della ricerca di Francesca Lamberti, la quale rimarca come la realtà romana presentasse punti di discrasia rispetto al monolite giuridico della struttura patriarcale che determinava la *condicio foeminarum* e la collocava in posizione *deterior* rispetto a quella maschile. Per quanto escluse dalla vita politica e dai pubblici uffici in maniera formale

D. 50.17.2 pr. Ulp. 1 *ad Sab.*: «Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere. Item impubes omnibus officiis civilibus debet abstinere».

le donne erano riuscite a ricavarci spazi di autonomia economica, patrimoniale e sociale, soprattutto nell'ambito familiare e privato, per quanto persistessero gli stereotipi della

rappresentazione idealizzata della donna romana nella prassi quotidiana, che convergevano verso la *matrona pudica*; modello perfetto scolpito sulle virtù della modestia, della fedeltà e naturalmente della subordinazione dovuta ai pregiudizi dell'*infirmas sexus* e della *levitas animi* che rendevano necessaria la *tutela mulierum*. Le fonti, però, riportano anche figure *extra vagantes* di donne che esercitavano il controllo diretto sui beni familiari, che amministravano patrimoni e che incidavano indirettamente sulle dinamiche sociali e giuridiche. Questa realtà, tutt'altro che statica e ingessata, vediamo secondo quanto appreso segue emergere dal raffronto di testimonianze epigrafiche, testi dei giuristi classici e fonti letterarie.

2.- Dalle tipologie letterarie alle categorie differenzianti

Francesca Lamberti svolge la sua disamina tirando le fila di una ricerca decennale, attraverso uno studio tripartito che va dalle rappresentazioni tipologiche (pp. 1-29) alle figure speciali delle donne di alto rango (pp. 47-136) e di quelle di cultura (pp. 145-193). Ogni paragrafo è ancorato, in coda, da una ben articolata biografia di riferimento (pp. 30-38; pp. 71-76; 109-113; 137-139; 165-169; 194-198) e di apparato di testi (pp. 39-45; 77; 114-119; 140-143; 170-174; 199-202). Si tratta di una decostruzione dello stereotipo dell'irrelevanza minoritaria delle donne secondo lo schema dogmatico del diritto romano nella prassi negoziale, in base a quanto restituito dalle testimonianze nel periodo di transizione tra la tarda repubblica e il primo principato. I giuristi classici hanno consegnato tale condizione di incapacità astratta alla concettualità della sottomissione (*tutela mulierum* ereditaria, legittima e testamentaria) giustificata dal postulato retorico dell'*infirmas* (*imbecillitas, fragilitas*) *sexus*¹ e della *levitas animi*². Il ruolo femminile idealizzato è scolpito nella pietra di epigrafi di *laudatio* che ci restituiscono il modello tipizzato e stereotipato nelle virtù³. Se ne discostano in maniera oppositiva, per impudicizia declinata in tutte le possibili forme, figure quali Cinzia⁴ e i modelli negativi disegnati da Giovenale⁵, Sallustio⁶, Valerio Massimo⁷, Cicerone⁸. Nelle classi più elevate sono emblematici

¹ C.I. 5.3.20.1; D. 22.6.9 Paul. *l.s. de iur. et fact. ign.*; D. 16.1.2.3 Ulp. 29 *ad ed.*; D. 49.14.18 Marcian. *l.s. de delat.*

² Gai *inst.* 1.144; Gai *inst.* 1.190-192.

³ Claudia (CIL. F 1211 = CIL. VI n15346 = LLRP 973), Sabina (CIL. VIII 1542 = CLE 1872, AE [2017] 1671), Turia (CIL. VI 41062 = ILS 8393 = EDR 93344 I 30-34), Murdia (CIL. VI 10230 = FIRA 3.70 = EDR. 116599 II.20-30), Cesia Celsa (CIL. II V 191 = CIL. II 1699). In argomento, in particolare, cfr.: F. CENERINI, *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna 2009, 17 ss.

⁴ Prop. *el.* II 5; 8; 9; 13a.

⁵ Iuv. *sat.* 6.

⁶ Sall. *Cat. con.* 24.3.

⁷ Val. Max. 8.3.1-2.

⁸ Cic. *pro Cael.* 37-38.

Discussioni

che le esperienze di Licinia (pp. 49-70), figlia del console Licinio Crasso Muciano e moglie e poi vedova di Caio Gracco tribuno della plebe⁹, Terenzia (pp. 78-108), moglie di Marco Tullio Cicerone dall'80 (o 79) al 47 (o 46) a.C., e Cerellia che dall'alto della sua ricchezza era in stretto contatto con gli intellettuali del suo tempo¹⁰. Lamberti passa in rassegna il vissuto della prima, facendo leva su quanto pervenuto dalle fonti con riferimento alla dote e alla sua gestione¹¹ e con accurata e puntuale indagine sulle linee interpretative della dottrina. Quanto a Terenzia¹², già consigliera nelle faccende politiche del marito, durante la sua assenza da Roma¹³ (pp. 81-83) ne divenne l'*alter ego*, come comprovato da una lunga sequela epistolare¹⁴ con l'Arpinate¹⁵. Ne emerge un ritratto in dissonanza con la prassi e la codificazione sociale che vuole la donna nel chiuso della *domus* e impegnata al telaio, per capacità personali e ruolo, esplicate nell'autonomia delle scelte non solo d'ordine economico¹⁶. Sempre l'epistolario ciceroniano, oltre all'esperienza di vita che la vede generosa benefattrice, supporta lo studio su Cerellia¹⁷. Tecnicamente Cicerone era debitore della donna – la quale vantava affari (*res*), investimenti (*nomina*) e *possessiones* (p. 126) – che gli era stata vicina sin dal 46. Matrona colta e dall'ingente patrimonio, la sua figura non rispecchiava affatto gli stereotipi. A legarla all'oratore, oltre ai vincoli economici, anche una *verve* intellettuale tale da metterla in sintonia con uno degli esponenti più alti della cultura romana, che aveva lei come riferimento non solo per i problemi d'ordine pecuniario. Cerellia, oltre a essere ricca, avrebbe amministrato da par suo il proprio patrimonio¹⁸.

⁹ In argomento, si rinvia anche a: F. LAMBERTI, *Ancora sulla dote di Licinia*, in F. FASOLINO (cur.), *Ius hominum causa constitutum*. *Scritti in onore di Antonio Palma* 1, Torino 2022, 1047 ss.

¹⁰ Sulla peculiare figura di Cerellia, cfr.: F. LAMBERTI, *Cicerone e Cerellia: un'affinità 'necessaria'*, in *Jus-Online* 3 (2024) 465 ss.

¹¹ Plut. *C. Gracch.* 17.5; Oros. *adv. pagan.* 5.12.9.10; Cic. *Cat.* 1.4; D. 24.3.66 pr. Iav. 6 *ex post. Lab.* In argomento, in particolare, cfr.: F. LAMBERTI, *Ancora sulla dote di Licinia* cit. 1047 ss.

¹² Val. Max. 8.13.6; Plut. *Cic.* 8.2; 20.3-4; 29.2; Plin. *nat. hist.* 7.158; Cass. Dio. 37.35.4.

¹³ Sul punto, anche, cfr.: F. VENTURINI, *L'esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico*, in *Ciceroniana* 13 (2009) 281 ss.

¹⁴ Sul rapporto epistolare, in particolare e anche, cfr.: J. CARCOPINO, *Les secrets de la correspondance de Cicéron*, Paris 1947; A. CAVARZERE, *Cicerone. Lettere ai familiari*, Milano 2007.

¹⁵ Cic. *ad Att.* 2.15.4; 2.23.3; 6.9.2; 7.8.4; 11.2.2; 11.9.3; 11.16.5; 11.23.1; 11.24; 12.12.1; 12.32.2; 13.12.4; *ad fam.* 14.1.5; 14.2.2; 14.3.4; 14.4.3-4; 14.5.2; 14.18.1-2.

¹⁶ In argomento, cfr.: A. BUONOPANE, *Terenzia, una matrona 'in domo et in re publica agens'*, in F. CENERINI, F. ROHR VIO (curr.), *Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero*, Trieste 2016, 51 ss.

¹⁷ Cic. *ad fam.* 4.14; 13.72; Cic. *ad Att.* 12.11; 12.32.2; 12.51.3; 13.21a; 13.22.3; 14.109.4; 15.1.4; 15.26.4; 16.2.1; 16.15.1.

¹⁸ Su doti e qualità di Cerellia, in particolare, cfr.: N. LAPINI, *Nuove prospettive per l'azione matronale: l'esempio di Cerellia corrispondente di Cicerone*, in F. CENERINI, F. ROHR VIO (curr.), *cit.*, 89-109.

Proprio gli aspetti culturali delle donne *doctae* o *perdoctae*¹⁹ sono affrontati nell'ultima parte del volume²⁰, attraverso una serie di personalità quali in particolare Emilia Pudentilla, moglie del retore e filosofo Apuleio, Vibia Perpetua, unico esempio di scrittura femminile della latinità classica (p. 145 e p. 153; pp. 175-193), e incidentalmente le piccole Crocale, Dionisia, Minicia Marcella, e poi Calpurnia Hispulla. Dopo un esauriente *excursus* sui gradi di formazione di educazione e insegnamento²¹ (pp. 147-153), la studiosa Francesca Lamberti si sofferma sui segnali evolutivi dell'apprezzamento dell'istruzione delle donne, testimoniati dalla documentazione epigrafica: *docta*, per dono dell'intelletto e della formazione e in un primo tempo oggetto di riprovazione²² (p. 153), inizia ad affiancare le riconosciute e tradizionali qualità muliebri di *pudica*, *pia*, *casta*, *proba*²³. L'ascesa sociale passava dall'ascesa culturale, con la fioritura del sapere che in passato era monopolio maschile. Pudentilla era *sui iuris* sicuramente alla morte del primo marito Sicinio Amico e al momento di scegliere di andare in moglie ad Apuleio²⁴. Parlava e scriveva in greco²⁵, sapeva far di conto e gestiva i terreni di sua proprietà²⁶ con perizia anche in materia giuridica (pp. 186-188). Perpetua invece, nella *Passio* pervenuta tramite un redattore anonimo, narra dell'arresto, dell'imprigionamento, dell'interrogatorio²⁷ e i dialoghi con il padre che tentava di convincerla a rinnegare il cristianesimo per evitarle così il martirio²⁸, nonché dei colloqui con la madre e delle sue visioni²⁹. Lei, *honestata nata, liberaliter instituta, matronaliter nupta*³⁰, proveniva da una famiglia benestante dell'alta borghesia dell'Africa *Proconsularis* (pp. 184-185), ma non siamo puntualmente informati sulle sue attività economiche (p. 190).

La studiosa dimostra che nella prassi l'*auctoritas* aveva assunto una veste formale, e lo stesso Gaio, in riferimento alla *tutela mulierum*, ne parla come *magis speciosa videtur*

¹⁹ In argomento, in particolare e ancora, cfr.: E.A. HEMELRIJK, *Matrona docta. Educated Women in the Roma elite from Cornelia to Julia Domna*, London-New York 1999.

²⁰ Rielaborazione di F. LAMBERTI, 'Doctae puellae': alcuni esempi di istruzione femminile nelle classi medio-alte di età imperiale, in P. FERRETTI, M. FIORENTINI (curr.), *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società*, VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità, Trieste 2020, 37 ss.

²¹ Su istruzione e preparazione della donna, in particolare, cfr.: R. FRASCA, *Educazione e formazione a Roma. Storia, testi, immagini*, Bari 1996.

²² Sempre sul punto, in particolare, cfr.: P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana in età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Index* 40 (2012) 342-379.

²³ CIL. XI 4866 = CLE. 1167; CIL. VI 9693 = CLE. 1136 = EDR 163842; CIL. VI 21846 = CLE. 1165 = EDR 166263.

²⁴ Apul. apol. 67.3; 93.3 ss.

²⁵ Apul. apol. 82.83; 73.1; 69.5.

²⁶ Apul. apol. 87.7.

²⁷ *Pass. Perp.* 6.3.

²⁸ *Pass. Perp.* 6.1; 6.6; 10.4.

²⁹ *Pass. Perp.* 2-4.

³⁰ Sulla figura di Perpetua, cfr. anche: W. AMELING, *Femina liberaliter instituta*, in J. BREMMER, M. FORMISANO (curr.), *Perpetua Passions*, Oxford 2003, 78 ss.

Discussioni

quam vera, col tutore che si limitava a ratificare gli atti giuridici posti in essere dalle donne, a volte persino contro la sua volontà e costretto ad adempiere dal pretore. La stessa evoluzione dell'istituto matrimoniale, dalla *conventio in manu* nella quale la donna entrava nella nuova famiglia *loco filiae* azzerandole la capacità patrimoniale a quella *sine manu*, determinando la separazione dei beni tra coniugi, comporta per essa una forma di esclusività³¹ su quelli extradotali, che rimanevano nella sua esclusiva disponibilità pur potendoli affidare al marito con mandato revocabile. L'ingerenza femminile nella sfera economico-finanziaria pubblica non è pertanto arginabile dal sistema giuridico, autoprotettivo per sua specifica matrice. Le iscrizioni attestano la capacità contrattuale delle donne in quanto *negotiatrices* (commercianti all'ingrosso), *conductrices* (affittuarie di fondi o imprese) e proprietarie di manifatture (come le *figlinae* per la produzione di laterizi); e comunque, pur agendo tramite procuratori o con l'*auctoritas* formale del tutore, queste donne gestiscono capitali e movimentano merci.

3.- *La caratterizzazione negativa come strumento di controllo*

L'altro testo in esame, curato da Beatrice Girotti e Valentina Uglietti, si sofferma su una particolare forma di violenza di genere, ovvero quella articolata su un complesso sostrato sociale, giuridico e linguistico, fattuale e simbolico. Anche in questo caso le studiose si avvalgono di una trasversalità interdisciplinare (giuridica, storiografica, filologica) per esplorare le costruzioni paradigmatiche dell'esperienza romana che disegnano la dimensione limitante dell'universo femminile nel sistema gerarchico dei sessi. Il volume con l'emblematico e programmatico titolo *Dure a morire* – inserito all'interno del progetto PRIN 2022 *EtiamEgo. La violenza contro le donne nella Roma antica: prospettive storiche e costruzioni simboliche* – è aperto da una premessa di Silvia Giorcelli (pp. 7-10) ed è scandito da cinque capitoli che si traducono in altrettante tipologie di dismodelli e disvalori: *Meretrix. Norma, trasgressione e propaganda del corpo femminile* di Francesca Cenerini (pp. 13-32); *Foetida e fatua. Vizi e pregiudizi duri a morire* di Beatrice Girotti (pp. 35-54); *Anus. La condanna della vecchiaia* di Silvia Giorcelli (pp. 57-82); *Venefica. Natura femminile sotto accusa* di Carmen Ruiz Vivas (pp. 85-98); *Grata. Lo stupro tra diritto romano e ideologia* di Manuela Mongardi (pp. 101-116); *Sanctissima. La trappola della perfezione nella costruzione dell'ideale femminile romano* di Valentina Uglietti (pp. 119-140). Una revisione degli stereotipi e una riflessione su un ruolo non necessariamente di remissività di fronte a uno schema formalmente prestabilito e quindi inevitabile, per i dispositivi di potere che si esprimono attraverso un linguaggio che sclerotizza il controllo sui corpi e le funzioni femminili. Le prostitute, *facilis puellae*³², fanno mercimonio del proprio corpo direttamente o con la mediazione di un lenone che le sfrutta o in un lupanare dove esercitano in alternativa alla strada, ma a esse è assimilata la donna che vuole vivere

³¹ D. 23.3 *de iure dotium*.

³² Mart. ep. 3.69.5: *sed tibi ne turpi placeat matrona libello / (...) / nequam iuvenes facilesque puellae*.

liberamente la propria sessualità e si smarca pertanto dal modello preordinato, o in qualche modo è partecipe a una vita fuori dalla rassicurante protezione paterna o maritale nella *domus* domestica, e persino imperiale, come nel caso di Giulia Maggiore figlia di Augusto³³ o Messalina moglie di Claudio³⁴. La visione è assolutamente maschile, e maschile è il giudizio morale di riprovazione. Orazio ha articolato in tre classi il mondo femminile: le matrone, sintesi della rispettabilità e onorabilità, le liberte in posizione intermedia e le meretrici in fondo alla scala sociale³⁵. Queste ultime, pur a loro volta graduate per contesto (da cortigiane a donne di postribolo e di strada) e sistematicità (pp. 21-22), ricomprendono altre tipologie, come in generale coloro che lavoravano nei locali pubblici (locande e taverne) perché in contatto con uomini di ceto basso e promiscuità e perché in quei luoghi si potevano offrire anche servizi sessuali (p. 24), e le attrici, le mime, le cantanti e le danzatrici perché si esponevano in pubblico³⁶ nei circhi, nei teatri e negli anfiteatri dove si adescavano clienti (p. 25). L'esercizio di queste attività professionali prescindeva ovviamente dalle qualità intellettuali e culturali della persona.

La *meretrix*, che pone la sua sessualità al di fuori dalle *iustae nuptiae*, ne è esclusa ed è bollata d'infamia (p. 29). Basta indicare una donna come prostituta per metterla al di fuori dal contesto civile e legale, considerato pure che non può neanche deporre in tribunale, come Cicerone tentò di fare con Clodia (p. 17): essa, infatti, è considerata l'opposto della matrona, moglie fedele e madre amorosa, custode della famiglia, dei Lari e dei Penati, espressione virtuosa dei *mores maiorum*, che doveva essere anche riconoscibile per tale, dai modi e dall'abbigliamento³⁷, per ergere la barriera sociale e non rischiare di essere confusa (pp. 27-28). L'umiliazione visiva colpiva allo stesso modo le adulate, assegnando a esse una condizione giuridica, già di per sé penalizzante, che rifletteva il giudizio morale, come avvenuto con la *lex Iulia de adulteriis coercendis*.

La *foetida* e *fatua* esprime a sua volta una carica di violenza verbale, emanazione di un centro di potere tutto al maschile che tendeva a fare della donna il polo attrattivo negativo di vizi elencati nel IV secolo anche da Gerolamo³⁸, quando non si conformava ai suoi desideri di dominio e di controllo attraverso la codificazione delle virtù idealizzate. Il fetore femminile era stigmatizzato da Plinio³⁹ e Plauto⁴⁰ e associato a divieti legati al ciclo femminile e alla natura, con preconcetti e prototipi sminuenti, evocando per estensione

³³ Suet. *Aug.* 65.2-7; Cass. Dio. 55.10.12.16.

³⁴ *Iuv. sat.* 6.118; *Plin. nat. hist.* 10.172.

³⁵ *Hor. sat.* 2.47-48; 58.

³⁶ *D.* 4.8.21.11 Ulp. 13 *ad ed.*

³⁷ *Sta. silv.* 1.235; *Tib. c. tib.* 2.3.53-54; 2.4.29-30; *Prop. eleg.* 4.5.56-57; *Hor. sat.* 1.2.102; *Sen. Ben.* 7.9.5.

³⁸ *Adv. Iov.* CPL 0610, 1.47.289.1.28.

³⁹ *Plin. nat. hist.* 11.44; 28.77-78; 8.78.

⁴⁰ *Plaut. asin.* 894.

Discussioni

impurità, corruzione e inadeguatezza⁴¹. La moglie fetida esprime col fastidio fisico un male spirituale e un pericolo (p. 48). La fatuità è il simulacro del nulla che avvolge stoltezza, leggerezza, inconsistenza, superficialità e persino ottusità. In epoca cristiana sono viste con riprovazione la vergine e la *puella stulta* o fatua perché si consacrano agli aspetti più superficiali della vita e curano il corpo invece che lo spirito: la purezza esteriore non rispecchia quella interiore⁴². Il concetto di pessima moglie è una definizione *a contrariis* del concetto definito di buona moglie (p. 50). La violenza verbale assume la sostanza di una coercizione psicologica, che deumanizza la donna, la accosta al serpente velenoso o tentatore, la mortifica nell'essenza della femminilità e della persona⁴³.

La vecchiaia di per sé contiene una *deminutio* rispetto agli anni della gioventù e del vigore fisico e mentale. Le fonti romane attribuiscono un'ingravescenza alle *vetulae* d'alto lignaggio quando esse, nella decadenza anagrafica, manifestano agli occhi del sistema la capricciosità, gli ardori dell'antica fiamma e atteggiamenti che non si armonizzano agli schemi matronali, tanto da intravedere in essi una minaccia alla visione monolaterale maschile. Mentre gli uomini derivavano il limite del passaggio a *senes* nell'età di inidoneità al combattimento, che scattava al compimento dei 60 anni con la fine dell'obbligo del servizio in armi, per le donne la nuova stagione della vita coincideva con la comparsa della menopausa, quindi tra i 40 e i 50 (p. 61), quando da *venter* diveniva *anus*⁴⁴. Ma mentre l'uomo entra in un'età decorosa, di maturità e di rispetto sociale, e la Natura non gli nega neppure qualche svago nel segno degli ardori giovanili, la donna è tenuta ai margini e viene irrisa e disprezzata qualora li ricerchi. La letteratura maschile descrive con acribia o in maniera caricaturale ogni loro palpito di rievocazione concreta della gioventù perduta, facendone automaticamente un *topos* del vizio⁴⁵. Le virtù sono invece idealizzate (pp. 68-76)⁴⁶.

Il veleno è un'arma subdola, occulta, spietata. È un'arma femminile, secondo un assioma valido ancora oggi. Non stupisce quindi che questa eredità storica abbia una radice profonda nella figura della *venefica*, la donna che si proietta dalla vita reale alla dimensione stregonesca e sovranaturale. Immagine negativa immersa nelle ombre e nell'intrigo, senza possibilità di umanizzazione. L'associazione viene dal suo opposto: le donne erano

⁴¹ Tert. *praes. haer.* 1.215; Tert. *avell.* 8.20; Ruf. *hist. eccl.* 10.14.979.

⁴² Ag. *ep.* 140; Hier. *comm. eccl.* 12.4.1.166.

⁴³ Sempre in argomento, cfr.: E.A. CLARK, *Holy Women, Holy Words: Early Christian Women, Social History and the Linguistic Turn*, in *Journal of Early Christian Studies* 2 (1998) 413-430; F. LAMBERTI, 'Meretricia vicinitas'. *Il sesso muliebre a Roma fra rappresentazioni ideali e realtà "alternative"*, in E. HÖBENREICH, V. KUEHNE, R. MENTXAKA, E. OSABA (curr.), *El Cisne III. Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, Lecce 2016, 35-72.

⁴⁴ Fest. p. 5.25-27.

⁴⁵ Mart. *ep.* 2.33; 3.93; 3.42; 4.65; 6.93; 9.37; 12.22; Hor. *carm.* 4.13.1-2; Iuv. *sat.* 6.187-199; Prop. *el.* 4.19-21; Plin. *nat. hist.* 11.229-233; 14.89-90; Ov. *fast.* 3.765-766; Apul. *met.* 6.26.

⁴⁶ S. BYL, *Veillir et être vieux dans l'Antiquité*, in *Les Études Classiques*, 64 (1996) 261-271; ID., *Les infirmités physiques de la vieillesse dans les épigrammes de l'Anthologie Palatine*, in *Revue des études grecques* 64.2 (2001) 439-455.

coloro che curavano, usavano gli alimenti e ne conoscevano le dosi e gli equilibri. D'altronde anche il farmaco, come rivela l'etimo, cura e uccide a seconda della sua posologia. Quando un crimine veniva compiuto per vie misteriose e invisibili, e persino in caso di epidemia, ne venivano imputate le donne, in base a una presunzione *ad excludendum*, che si risolveva in un'accusa in grado di screditare, calunniare ed esercitare violenza (p. 93). La casistica è tutt'altro che insolita⁴⁷.

È un'immagine poetica, ma è finita per interpretare da un lato e giustificare dall'altro un modulo comportamentale tra i due sessi, ovviamente a detrimento della donna. L'ovidiana *vis grata puellae*⁴⁸ è confluita persino in diverse sfumature nel diritto penale per dirimere le questioni sul consenso e sciogliere le chiavi interpretative della seduzione e della volontà (pp. 103 e 112). La donna, lieve d'animo e incostante nelle passioni per *infirmitas sexus* (p. 110), deve dimostrare di aver voluto evitare il rapporto sessuale che ne compromette la *puđicitia* e la *castitas*. Dall'emblematico gesto supremo di virtù di Lucrezia⁴⁹ in poi, lo *stuprum per vim* nei confronti di una vergine o di una vedova è un *crimen*⁵⁰. L'adulterio, come sancisce la *lex Iulia de adulteriis* voluta da Augusto per la rimoralizzazione della società romana in ossequio al *mos maiorum*, esplicita la condotta illecita della donna che pertanto va repressa come espressione della corruzione etica e di sangue, andando a compromettere la legittimità della discendenza (pp. 106-107). Ma tutto il percorso di vita di una donna in ambito matrimoniale è all'insegna di una violenza multiforme: nonostante *consensus facit nuptias*, le nozze erano spesso combinate sin dalla più tenera età a prescindere dalla volontà femminile, la prassi domestica la voleva in un certo modo e in caso di morte del marito era vista con maggiore favore la *casta viduitas*. Stereotipi certamente non rimasti confinati all'esperienza giuridica romana⁵¹.

La donna ideale, dunque, è una sovrapposizione di desideri e imposizioni strumentali al suo controllo sociale e politico attraverso gli strumenti giuridici irrorati dalla visione e dalla descrizione letteraria. Le sue virtù sono quelle che rassicurano l'uomo e ne consolidano il potere, perimetrandolo da infiltrazioni femminili limitate alla sfera familiare. Essa, dunque, se non è *sancta* è *meretrix*; se non è dentro la demarcazione etico-giuridica è sicuramente fuori; se vuole un suo ruolo autonomo finisce col non avere alcun ruolo

⁴⁷ Liv. *urb. cond.* 40.37.5-7; Cic. *Clu.* 5; Tac. *ann.* 2.71; 74; 4.8; 12.66-67; Sue. *Cl.* 44. In argomento, in particolare, cfr.: F. CENERINI, *Muliebri fraude. Le donne e l'utilizzo dei venena in età romana*, in S. CHEMOTTI (cur.), *La cura come relazione con il mondo. Sapienza delle donne, costruzione o costrizione?*, Padova 2015, 71-78.

⁴⁸ Ov. *ars.* 1.673-674.

⁴⁹ Liv. *urb. cond.* 1.57.58; Ov. *fast.* 2.721-852.

⁵⁰ D. 48.5.35[34] Mod. 1 reg.

⁵¹ M. BEGGIATO, *Brevi annotazioni sullo stuprum per vim in età classica*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 13 (2023) 139-159; G. RIZZELLI, *La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi*, in E. HÖBENREICH, V. KUEHNE, R. MENTXAKA, E. OSABA (curr.), *El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre género*, Lecce 2012, 149-199.

Discussioni

riconosciuto, se non in chiave deleteria. Determinate figure incarnano tali aspirazioni per condotta (pp. 123-124), altre ne erano incardinate perché consacrate alla divinità (le Vestali) e quindi su un altro e alto livello nella considerazione pubblica. Donne speciali, dunque, per le quali *castitas* è assonante a *sanctitas*, la purezza richiama la *pudicitia* e viceversa. La donna deve essere e deve anche apparire in un certo modo, *moribus ornata*, misurata, riservata, fedele al marito e ai doveri di moglie e di madre, nonché *custos domi* e solerte nel *lanam facere*⁵². Essa è esclusa dalle attività degli uomini, dalla guerra alla vita pubblica (*virilia officia*), e non deve mostrare nessun carattere di virilità (p. 136), perché questo hanno deciso gli uomini⁵³. Per esse e, soprattutto, per loro stessi.

4.- *Gli echi di una mentalità erosa ma non del tutto superata*

Per concludere, l'analisi della violenza supera l'incardinamento alla manifestazione fisica come parametro di sottomissione della *mulier* e la coercizione promana dalle parole grvide di un giudizio di condanna e di sanzione sociale. Le immagini sono maschere che coprono i volti e le storie in una classificazione schematica e rigida: la matrona è virtuosa, la prostituta è infame al pari dell'adultera, la vecchia è patetica. Le parole della letteratura viaggiano in simbiosi con quelle del diritto per una pervasiva e a tratti perversa narrazione monodirezionale finalizzata al controllo socio-politico della donna. La condotta deviante è stigmatizzata e sanzionata dalla violenza psicologica che poi trova il suo strumento nel dettato normativo in una corrispondenza biunivoca, con le fattispecie di immoralità censurabile e censurata. Essa non può e non deve invadere gli spazi maschili, le è fatto divieto di parlare in pubblico e figurarsi il praticare l'oratoria forense. Per quanto emarginate, le donne non subiscono passivamente il confinamento alla dimensione domestica. Il loro ruolo si evolve anche attraverso l'evoluzione giuridica, come nel caso dell'affermazione del matrimonio *sine manu*: mentre prima, con la formulazione *cum manu*, la donna entrava nella famiglia del marito cadendo sotto la sua potestà che si sostituiva a quella paterna, perdendo ogni legame patrimoniale con la famiglia d'origine, a partire dall'età classica essa continuava a rimanere giuridicamente legata alla propria famiglia o, se *sui iuris*, a mantenere una relativa indipendenza patrimoniale (possedere beni, ricevere e amministrare la dote, e ottenerne la restituzione in caso di scioglimento del matrimonio) che aveva come ricaduta una maggiore autonomia economica e la progressiva attenuazione della *tutela mulierum perpetua*. La donna, pur se *sui iuris*, necessitava dell'autorizzazione di un tutore per il compimento di determinati atti giuridici, poiché le veniva connaturata una presunta debolezza naturale e l'incapacità decisionale a causa dell'*infirmitas sexus*. Tale tutela sostanziale, a ogni modo e nel tempo, andò perdendo di vigore, tanto da dive-

⁵² Sue. Aug. 64.4.

⁵³ P. BOURDIEAU, *Il dominio maschile*, Milano 2021; E.A. HEMELRIJK, *Masculinity and femininity in the Laudatio Turiae*, in *The Class Quarterly*, 54.1 (2004) 185-197.

nire in età imperiale una mera formalità, sino a scomparire nel diritto postclassico e giustiniano. Dette preclusioni erano addirittura cancellate *ab origine* nel caso delle sacerdotesse dell'ordine delle vestali. Esse godevano non solo di diritti ma anche di privilegi, si tratta per l'appunto di una palese e conclamata eccezione: il diritto stesso prevedeva deroghe, se giustificate da profondi motivi religiosi e politici che poggiavano su un sistema identitario nel quale i romani si riconoscevano pienamente. Beatrice Girotti e Valentina Uglietti affrontano, in particolare, le manifestazioni della violenza di genere, quella psicologica che si estrinseca nella dimensione linguistica, simbolica e culturale (letteraria e negli stereotipi sociali) della subordinazione femminile. Ciò avviene attraverso le figure negative in opposizione a quella idealizzata della *matrona pudica*, funzionali all'ordine patriarcale. I modelli devianti sono oggetto di interventi normativi come di stigmatizzazione satirica, andando a saldare una cornice culturale di violenza morale, e inserendo nella tradizione storica ufficiale la figura femminile, solitamente trascurata e sottaciuta, attraverso le tipologie dissonanti e l'asincronia tra i due volti della famiglia e della società romana. Gli stessi stereotipi consegnati in epoca moderna alla fraseologia, nonostante la demolizione progressiva delle barriere di disuguaglianza, stanno a dimostrare una continuità con l'esperienza romana. Si tratta di sedimentazioni difficili da rimuovere, poiché testimoniano la continuità con la sinergia tra sanzione verbale in senso moralistico e la sanzione giuridica della limitazione. Una *forma mentis* difficile da sradicare, ma che studi in oggetto aiutano a superare, a partire dall'idea stessa della *condicio feminarum* congenitamente *deterior*. Nell'esperienza romana, piuttosto, ci sono stati spazi via via guadagnati nell'esercizio delle libertà patrimoniali e dell'autonomia personale, spesso sottaciuti dalle principali tracce della storiografia. Per chiudere, una rilettura su più piani delle fonti conduce a ritenere che la prassi quotidiana della donna romana, a dispetto delle limitazioni indotte dalla *tutela mulierum*, fosse molto più selettivamente permeabile e flessibile rispetto alla rappresentazione simbolica ideale e stereotipata. Il diritto parla “delle” donne nella storia ma è fatto “con” le donne e anche nella storia giuridica.